

TI_GERICHTE 11.2020.103 vom 23. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.103_d20190523

FR: TI_GERICHTE 11.2020.103 du 23 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2020.103 del 23 maggio 2019

Regeste

Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito

Erwägungen

E. 2

Statuendo nel merito il 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente ■ come detto ■ la petizione di AO 1 e AO 2, nel senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio. Tale sentenza è stata confermata con decisione odierna da questa Camera, che ha respinto in quanto ricevibile un appello di AP 1 (inc. 11.2021.92). Ora, con il passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per legge, tranne ■ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ■ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza, che non ha carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisione, presa in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

E. 3

Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n.

E. 8

ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi, sommariamente, quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). 4. In concreto AP 1 chiedeva in via principale che, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, il decreto cautelare impugnato fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e fosse vietato in via cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse emanato la

sentenza di merito. La richiesta non poteva dirsi priva di giustificazione. Nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera aveva autorizzato invero il trasferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme con la madre non appena il primo giudice avesse disciplinato mediante “decisione esecutiva” il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio (sopra, lett. A). Con petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno poi chiesto al Pretore di disciplinare entrambe le questioni già in via cautelare, nelle more istruttorie, richiesta che il Pretore ha sostanzialmente accolto (sopra, lett. B). Se non che, questa Camera aveva stabilito nella sentenza di rinvio che il trasferimento della figlia sarebbe potuto avvenire previa “decisione esecutiva”. Per decisione esecutiva la Camera intendeva manifestamente un pronunciato di merito, ciò che il Pretore aveva compreso (decreto cautelare impugnato, lett. J). L'emanazione di un decreto cautelare non era quindi conforme alle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza di rinvio, cui il Pretore era tenuto. Onde il verosimile fondamento dell'appello inoltrato da AP 1. 5. Nelle condizioni illustrate, dopo quanto si è visto, le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo andrebbero a carico di AO 1 e AO 2. Sta di fatto ch'esse sono state chiamate a determinarsi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello (sopra, lett. C), mentre sul contenuto del ricorso non sono state invitate a esprimersi. E siccome non hanno chiesto di respingere l'appello, esse non possono considerarsi soccombenti (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC). Per l'appello conviene quindi rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili. A torto invece AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo che figurava nell'appello (i loro argomenti sono stati respinti anche dal Tribunale federale: sopra, lett. D). In tale misura vanno loro addebitate pertanto le spese e le ripetibili che nel decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo erano state rinviate alla decisione finale. Quanto al gratuito patrocinio postulato da AO 1 e AO 2, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Una loro resistenza all'appello sarebbe verosimilmente apparsa infatti ■ come si è spiegato ■ priva di esito favorevole, mentre i loro osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo si sono rivelate prive di consistenza e non avevano possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l'appello. Le spese inerenti al decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo, di fr. 350.■, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.■ complessivi per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 e AO 2 nelle osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo è respinta. 4. Notificazione: ■ ; ■ . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.